



Federata



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

Milano, 12 Aprile 2021

COMMENTI ALLA BOZZA DI DECRETO MINISTERIALE CERTIFICATI BIANCHI 2021



Federata



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

COMMENTI AGLI ASPETTI PRINCIPALI

La bozza di **DM**, originariamente previsto per il rilancio e potenziamento del meccanismo dei Certificati Bianchi, appare al contrario come un provvedimento per la definitiva demolizione dello stesso, di fatto unico strumento efficace per sostenere investimenti in efficienza energetica nel comparto industriale.

Italcogen, all'interno della Federazione Anima-Confindustria, rappresenta e riunisce i costruttori e distributori di impianti di cogenerazione, recupero termico e celle a combustibile a livello nazionale.

Il meccanismo dei cosiddetti Certificati Bianchi, nato come uno strumento efficace di incentivazione e di promozione dell'efficienza energetica, nel maggio 2015 veniva premiato a Bruxelles come strumento di eccellenza in ambito efficienza energetica. Italcogen, presente alla nomina, ritirava il premio per consegnarlo direttamente nelle mani del Ministro dello Sviluppo Economico in carica¹.

Lo strumento merita di essere conservato, seppur apportando delle migliorie utili a tenere "il passo con i tempi" e a rimuovere alcune criticità e Italcogen accoglie favorevolmente una revisione del meccanismo nazionale dei Certificati Bianchi ma non si sta certamente andando verso la direzione giusta!

L'attuale bozza rappresenta una seria minaccia per la filiera nazionale di produttori di componenti e impianti e per i relativi posti di lavoro, eccellenze nella manifattura e nell'export verso paesi europei ed internazionali.

Con l'attuale bozza si riducono drasticamente futuri investimenti in efficienza energetica del settore industriale, minandone la competitività.

Non si riscontrano infatti nel DM i tanto auspicati e attesi commi finalizzati al "potenziamento" di tale strumento, rilevando anzi una totale controtendenza sia con l'ambizioso Green Deal Europeo avente orizzonte il 2030, sia con il più specifico principio "energy efficiency first (EE1st)"².

L'Italia si pone di raggiungere l'obiettivo al 2030 di riduzione dei consumi di energia primaria del 43% ed una diminuzione complessiva dei gas effetto serra del 56% rispetto ai livelli del 1990. Il Piano Nazionale integrato Energia e Clima (PNIEC), anch'esso in revisione per adeguarsi ai nuovi ambiziosi scenari energetici, necessita di strumenti attivi quali il meccanismo dei Certificati Bianchi appunto. Una rivisitazione "al ribasso" dello stesso è da considerare in netta controtendenza, aprendo inoltre la strada per una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea verso l'Italia per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti.

¹ <https://www.cogenerationchannel.com/it/video/category/associazioni-e-policy/395/litalia-premiata-bruxelles-i-certificati-bianchi/>

² Il principio Energy Efficiency first (EE1st) - Regolamento (UE) 2018/1999 (Energy Governance Regulation), Art. 2, comma 18 cita: "efficienza energetica al primo posto»: *principio che prevede di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell'energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni*"

I benefici dell'efficienza energetica sono molteplici e si riscontrano in numerosi ambiti, tra cui quello sociale, ambientale ed economico. L'applicazione del principio EE1st è tra le aree più considerevoli e propositive dei programmi politici e finanziari dell'European Green Deal (il piano che la Commissione Europea propone per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050). Per poter raggiungere l'ambizioso obiettivo di riduzione di gas a effetto serra, la Commissione si sta impegnando a rivedere la legislazione, compresa la **Direttiva Efficienza Energetica**, per intensificare gli sforzi per l'efficienza energetica.



Federata



Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

Il recente documento di valutazione del potenziale nazionale e regionale del riscaldamento efficiente e della cogenerazione del GSE³, anch'esso in consultazione, indica per l'Italia i potenziali di espansione dell'uso del teleriscaldamento (TLR) e teleraffrescamento efficiente. Nello specifico si evince un potenziale tecnico per lo sviluppo del teleriscaldamento italiano di **57 TWh** (circa 6 volte i livelli attuali di crescita) ed un potenziale tecnico per la cogenerazione (CAR) di **116 TWh** (di cui 56 TWh in ambito industriale, 47 TWh nel residenziale e 13 TWh nel terziario).

Anche in questo caso una rivisitazione "al ribasso" del meccanismo dei Certificati Bianchi è da considerare in netta controtendenza con gli sviluppi attesi e gli obiettivi di tale documento.

Si fa poi presente che la sola cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ha permesso nel 2018 (ultimi dati disponibili), risparmi per 1.526.017 Tep (fonte: report annuale MiSE sulla CAR).

Nel caso corrispondessero ad altrettanti titoli emessi, appare chiaro come il target 2021 di 0,55 milioni di CB tipo II sia sottodimensionato.

Il mercato complessivo dei Certificati Bianchi, delineato dalla bozza di DM, rischia di ridursi drasticamente da un volume di circa due miliardi a valori dell'ordine di 150/200 M€, dimensione che lo condannerebbe alla definitiva scomparsa, con un impatto significativo sulla filiera industriale nazionale.

Per contro, rappresentando un vero paradosso, **nella bolletta elettrica, e tra poco anche in quella del gas, la componente Ae, relativa agli incentivi volti a ridurre il costo energetico per i soggetti energivori, è destinata a consolidarsi su valori molto importanti senza, di fatto, imporre obbligo alcuno al soggetto beneficiario di effettuare investimenti in efficienza energetica.** Gli oltre 11.000 audit energetici effettuati dalle imprese energivore per adempiere alla Direttiva Efficienza Energetica, caso esemplare italiano a livello europeo, gelosamente custoditi da ENEA, non trovano implementazione mandatoria alcuna nella bozza di DM. Occasione persa per canalizzare investimenti strutturali (ad esempio utili al PNRR) ed inoltre per garantire una maggiore competitività strutturale alle imprese energivore post COVID-19.

Con l'intento di sfruttare al meglio questa opportunità e rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato, condividiamo la possibilità di modifica del meccanismo. Per questo, si inviano le seguenti osservazioni e proposte, corrispondenti alle proposte che la nuova bozza apporta agli articoli del Decreto ministeriale 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 maggio 2018.

Marco Golinelli
Presidente Italcogen

³ GSE, "Valutazione del potenziale nazionale e regionale del riscaldamento efficiente", 2021 in attuazione del DLgs 4 Luglio 2014, n.102 e Dlgs 14 Luglio 2020 n.73 che prevede ogni 5 anni che il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello Sviluppo Economico un rapporto da notificare alla Commissione Europea.



Federata

ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIAAssociazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazioneCOMMENTI ED ANALISI AL TESTO DELLA BOZZA DECRETO MINISTERIALE CERTIFICATI
BIANCHI 2021

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
Art. 2, lettera J-bis	Progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonché la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. [...]	La definizione di Progetto di efficientamento energetico integrato non viene ripresa nel testo normativo per regolare le modalità di presentazione e gestione se non allo scopo (di difficile comprensione) di considerarlo come causa di riduzione della durata della vita utile nella Tabella 1	
Art. 4, comma 1, lettera d)	1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono: 5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.	Forte preoccupazione per la sensibile riduzione dell'obiettivo dei certificati bianchi per l'anno 2020 che potrebbe determinare una perdita di fiducia da parte degli operatori ad investire nel meccanismo. <u>L'obiettivo originario di 11,19 milioni di TEP per il 2020 è stato ridotto a 5,08 milioni di TEP.</u> Inoltre, non si rileva nella bozza di nuovo decreto alcun riferimento alla redistribuzione nel periodo 2021-2024 dell'obbligo non conseguito nel 2020.	Ripristinare obblighi Riduzione 2020 per mercato corto va riportata nel quadriennio 11,19 MTep di energia primaria nel 2020 dove finiscono? dati numerici CAR e verifica con dati PNIEC come supportare il tema possibile infrazione Italia
Art. 4-bis, comma 2	Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento	Per quanto concerne la domanda <u>gli obiettivi ipotizzati per il nuovo quadriennio sono nettamente inferiori a quelli del precedente:</u>	



Federata

ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIAAssociazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:</p> <p>a) 0,45 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2021; b) 0,72 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2022; c) 0,97 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2023; d) 0,98 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2024.</p>	<p>Obiettivi 2017-2020:</p> <p>a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.</p> <p>Complessivamente si passa dai 36,36 MTep ai 6,98 MTep!</p> <p>Gli obiettivi del nuovo Decreto Certificati Bianchi devono considerare le modifiche delle ultime revisioni che saranno apportate nel PNIEC.</p>	
Art. 4 Comma 3	<p>Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:</p> <p>a) 0,55 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2021; b) 0,89 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2022; c) 1,20 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2023; d) 1,22 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2024.</p>		
Art. 4, comma 11	<p>Qualora l'ammontare di cui al comma 10 superi del 5%, per l'anno d'obbligo in corso, la somma degli obblighi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo è incrementato della stessa quantità e il Ministero dello</p>	<p>Contrari alla cancellazione. Alla luce degli obiettivi ridotti è poco probabile che si verifichi la casistica eccesso di Titoli disponibili, ma non si vede ragione per eliminare la previsione a priori</p>	



Federata

ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIAAssociazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
	sviluppo economico dispone con proprio provvedimento, la nuova ripartizione degli obblighi.		
Art. 6, comma 6	Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei Certificati Bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali	Opportuno il chiarimento circa l'ammissibilità dei progetti introdotti nelle diagnosi energetiche 102/2014	
Art. 6-bis, comma 1	Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021. I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto.	Il testo introduce il sistema a base d'aste ma non chiarisce le modalità, rimandando il tutto ad un ulteriore decreto dedicato da emanare entro il 31 dicembre 2021. In generale si ritiene che il meccanismo a base d'asta non sia il miglior strumento di promozione dell'efficienza energetica in ambito industriale, in quanto caratterizzata da forte eterogeneità di tipologie di intervento, tecnologie, tempi di ritorno e livelli di prevedibilità nei risultati.	Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021, previa consultazione pubblica . I risparmi rendicontati nell'ambito di tale meccanismo concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 4-bis del presente decreto.
Art. 6-bis, comma 3	Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica vigente al momento	Il prezzo che si determinerà nelle aste, seppure bloccato per il periodo di incentivazione, non potrà che risentire del prezzo che si formerà sul mercato (se questo	Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del contributo tariffario da riconoscere ai distributori nell'ambito del meccanismo dei titoli di efficienza



Federata

ANIMA®
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIAAssociazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
	dell'emissione del bando d'asta e di eventuali specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate	crolla il meccanismo perde ogni senso).	energetica vigente al momento dell'emissione del bando d'asta, di eventuali specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate e del prezzo di mercato
Art. 7, comma 3	Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è tramessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. In tal caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.".	Elemento moderatamente positivo: riduzione a 45 giorni dei tempi delle Rendicontazioni (quindi successive alla presentazione della prima pratica)	
Art. 10, comma 1	I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico	Opportuna la cumulabilità del meccanismo con i crediti d'imposta, che dovrebbe essere valida già a partire dal 1° gennaio 2020, anno di	I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi,



Federata

ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIAAssociazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
	<p>delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:</p> <p>a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;</p> <p>b) contributi in conto interesse;</p> <p>c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature;</p> <p>d) crediti di imposta.</p> <p>In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.</p>	<p>trasformazione dell'iper e super ammortamento in credito d'imposta.</p> <p>Inoltre tra le ipotesi di cumulabilità dovrebbero essere aggiunti i fondi e finanziamenti introdotti con il Recovery Fund; in caso contrario si rischia l'inammissibilità di numerosi progetti che verranno realizzati nei prossimi anni con pregiudizio della competitività delle imprese italiane rispetto a quelle degli altri Paesi europei</p>	<p>comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:</p> <p>a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;</p> <p>b) contributi in conto interesse;</p> <p>c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature;</p> <p>d) crediti di imposta per tutti i progetti presentati dopo il 1° gennaio 2020;</p> <p>e) incentivi erogati a livello comunitario</p>
Art. 11, Comma 2	<p>La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'articolo 14, comma 1, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei Certificati Bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo ed un valore minimo di riconoscimento. Tali valori minimi e massimi sono definiti, anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis, in modo da favorire il finanziamento di nuovi progetti e mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.</p>	<p>Non sono chiare finalità e modalità applicative del valore minimo di riconoscimento</p>	



Federata

ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIAAssociazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
Art. 13, comma 6	Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto	Non si rileva nel testo l'obbligo per i soggetti energivori di effettuare almeno un intervento indicato nella diagnosi energetica , introdotta invece una premialità così come riportato in allegato 2 pari al +2% fino a 40 TEP. Per contro l'art. 13 comma 6 è sancita la possibilità per il Ministero della transizione ecologica di introdurre ulteriori misure volte a ridurre gli oneri (= sconti addizionali). Fatta eccezione per l'esplicitazione della cumulabilità con il credito d'imposta (Art. 11) non si riscontrano misure che aiutino sostanzialmente l'aumento dell'offerta.	Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei Certificati Bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia. Al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto, si introduce l'obbligatorietà, per i soggetti industriali, di adempiere gli interventi suggeriti nella diagnosi energetica.
Art. 14-bis, comma 3	In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di Certificati Bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di Certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di Certificati Bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.	È previsto che i DSO possano accedere ai TEE virtuali a cui non corrispondono progetti sottostanti ma anzi contribuirebbero a creare ulteriore entropia nel sistema. La corretta definizione non è "virtuali" ma "fittizi" ! Inoltre nel testo si riporta " ... a questi <u>“possa essere ceduto un ammontare di CB pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno corrente e delle quote residue in scadenza nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di CB pari almeno al 20% “ (ridotto dal 30 al 20% !) dello stesso obbligo minimo.</u>	DA ABROGARE



Federata



ANIMA
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



Associazione costruttori e distributori
di impianti di cogenerazione

ARTICOLO	TESTO	CONSIDERAZIONI	EMENDAMENTI
		Con questa modalità è prevedibile che i DSO raggiungano gli obblighi con i TEE virtuali, contribuendo a falsare ulteriormente il meccanismo e creando un mercato estremamente corto.	

Per informazioni
Alessandro Fontana
Responsabile associativo
fontana@anima.it